

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 539)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 ottobre 1972
(V. Stampato n. 304)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
(MISASI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 ottobre 1972*

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente e per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati uno o più decreti recanti la stessa data con valore di legge ordinaria:

a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, diret-

tivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori al pianoforte nei conservatori e i pianisti accompagnatori al pianoforte dell'accademia nazionale di danza; nonchè del personale direttivo e delle maestre istitutrici dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, con eventuali adattamenti resi necessari dalle peculiari finalità dei predetti istituti;

b) per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica della funzione docente o direttiva nonchè al riordinamento dei ruoli organici con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale;

c) per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera *a)* e dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato nonchè dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica o professionale;

d) per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

TITOLO I

PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO E DOCENTE

Art. 2.

Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera *a)* del precedente articolo dovrà tenere conto, nel quadro dei principi costituzionali, della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola adeguata alle esigenze personali e sociali e in una comunità scolastica nella quale si attua non solo la trasmissione

della cultura ma anche il continuo e autonomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio.

Esso inoltre dovrà ispirarsi ad un corretto criterio di distinzione fra le competenze e le responsabilità politiche, amministrative e didattiche proprie dei vari organi ed istituti che provvedono alla scuola e di collaborazione fra questi.

La revisione della posizione del predetto personale dovrà tenere conto dell'impegno richiesto e delle responsabilità culturali, didattiche e sociali ad esso connesse.

Art. 3.

Lo stato giuridico rivaluterà la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto e di quelli richiesti dalla presente legge, con particolare riguardo alle attività di autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi collegiali della scuola, ai rapporti con gli altri docenti ai fini dell'azione di coordinamento didattico e interdisciplinare, ai rapporti con gli altri operatori ed esperti che collaborano all'attività educativa della scuola con assistenza medico-socio-psico-pedagogica, alla presenza nelle attività di partecipazione degli alunni nella vita della scuola, ai rapporti con le famiglie, nonché all'obbligo di sostituire, nei limiti dell'orario di servizio di cui al numero 3) del successivo articolo 4, i colleghi assenti.

Il trattamento economico accessorio del personale direttivo, ispettivo e docente sarà migliorato nella misura media mensile di lire 20.000 dal 1° ottobre 1973, di lire 30.000 dal 1° gennaio 1974 e di lire 35.000 per l'anno 1975. L'aumento sarà attribuito, in misura differenziata, in base alle effettive prestazioni di servizio nella prospettiva di unificazione dei ruoli prevista dal comma successivo.

I ruoli saranno gradualmente riordinati prevedendo, per il personale docente, un ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di isti-

tuto superiore ed altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente. I predetti ruoli saranno internamente articolati in modo diverso per quanto concerne il ruolo del personale docente laureato a seconda che presti servizio nelle scuole secondarie di primo o secondo grado e in modo uniforme per il personale docente diplomato della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica, salvo diversa permanenza nelle singole classi di stipendio per il personale che insegna nella scuola secondaria superiore, fermo restando il criterio dell'agganciamento a scalare dei parametri del ruolo del personale docente diplomato con quelli del personale docente laureato della scuola secondaria di primo grado.

I docenti di insegnamenti per i quali non sia prevista una classe di abilitazione sono inquadrati in uno dei due ruoli in analogia ai docenti di insegnamenti affini.

Sarà mantenuto il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio per merito distinto, da conseguirsi mediante sostituzione degli attuali concorsi con forme nuove di accertamento del progresso culturale e professionale del docente.

Alla maggiore spesa di lire 36 miliardi per l'anno finanziario 1973, si fa fronte mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 483, primo comma, sono soppresse le parole: « Fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado ».

Art. 4.

Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della presente legge dovrà stabilire:

1) la garanzia della libertà d'insegnamento, intesa come libera espressione culturale dell'insegnante e come autonomia didattica nel rispetto degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonché della coscienza

za morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità.

In questo quadro sarà tutelata e regolamentata la possibilità di intraprendere sperimentazioni di innovazione delle strutture scolastiche;

2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti propri della funzione direttiva considerata come attività di coordinamento, animazione e promozione delle attività dell'istituto o del circolo, in armonia con gli orientamenti espressi dagli organi collegiali di cui all'articolo 6, le responsabilità esecutive connesse con le decisioni di competenza dei suddetti organi collegiali nonchè le responsabilità specifiche di ordine amministrativo escluse in ogni caso le competenze di carattere contabile; il riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale e le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima intesa come attività di esperti professionali utilizzati dall'amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

3) l'orario obbligatorio di servizio uguale per tutti i docenti del medesimo tipo di scuola, le eventuali prestazioni straordinarie e la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata delle prestazioni.

L'orario obbligatorio di servizio non potrà essere inferiore a 29 ore settimanali per gli insegnanti delle scuole elementari ed a 22 ore settimanali per i professori della scuola secondaria. Nell'ambito dell'orario di servizio dovranno essere dedicate all'insegnamento un numero di ore non inferiore a 25 per gli insegnanti elementari e fino a 19 per i professori di scuola secondaria. Tali obblighi di orario saranno applicati, in quanto compatibili con le particolari caratteristiche degli insegnanti, all'istruzione artistica. Per gli insegnanti tecnico-pratici l'orario obbligatorio di servizio sarà stabilito tenuto conto della particolare natura della relativa funzione comprendendo in essa la cura delle at-

trezzature. I decreti delegati preciseranno gli impegni relativi a questa incombenza;

4) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva di un unico livello di preparazione universitaria con diversi indirizzi secondo i vari tipi di insegnamento da richiedere come requisito di base a tutti i docenti unitamente alla specifica abilitazione.

L'accesso alle carriere dovrà avvenire per concorso sulla base dell'accertamento delle capacità per l'esercizio della professione, fatta salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, di altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento agli insegnamenti specializzati di natura tecnica, professionale e artistica. I concorsi per la scuola media saranno indetti su base regionale o, se richiesto dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, su base provinciale.

Per l'accertamento previsto dal concorso potrà anche valere l'esame di Stato necessario al conseguimento dell'abilitazione. In tale ipotesi, al fine della immissione in ruolo, potranno essere previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di una aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico, non superiore al 50 per cento.

Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al primo capoverso del presente n. 4) limitatamente alle scuole di istruzione artistica;

5) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso;

6) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto, compatibilmente, delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere inferiore ad un anno scolastico, con previsione dei casi di proroga;

7) le norme per l'aggiornamento culturale e professionale periodico dei docenti at-

tuato con appositi strumenti con la collaborazione delle università.

Per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà essere utilizzata anche l'opera di esperti e di docenti di università estere.

Sono istituiti, nell'ambito della scuola materna, primaria e secondaria, appositi istituti per la documentazione, per la ricerca e per la sperimentazione didattiche, nonché per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti, i quali, utilizzando le strutture degli attuali centri didattici nazionali, offrono garanzie di validità scientifica, di democraticità e di autonomia didattica.

La legge 30 novembre 1942, n. 1545, è abrogata. Gli attuali centri didattici nazionali saranno conseguentemente soppressi e cesseranno la loro attività nel momento in cui inizieranno a funzionare gli istituti di cui al comma precedente;

8) le forme di valutazione del servizio cui dovrà provvedere, previo parere tecnico, l'apposito organo collegiale previsto dall'articolo 6.

La valutazione, non riferibile comunque ad un periodo superiore all'ultimo triennio, dovrà essere espressa su richiesta degli interessati o dell'amministrazione o in caso di inadempienza dei doveri connessi all'esercizio della professione o di insufficienza di rendimento.

Saranno previste le modalità per la presentazione di ricorsi contro le valutazioni espresse e gli organi competenti a decidere;

9) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;

10) la disciplina dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni provvisorie di sede che tenga conto dei motivi di famiglia, dei titoli e dell'anzianità di servizio del personale, nonché delle esigenze del funzionamento della scuola.

Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potran-

no essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede, su conforme parere di appositi comitati espressi dagli organi collegiali competenti;

11) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi compresi quelli per motivi di studio o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;

12) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura della professione docente;

13) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari di competenza degli appositi organi individuali e collegiali, con le dovute garanzie di tutela del personale;

14) la competenza degli organi collegiali in materia di contenzioso;

15) le norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni.

TITOLO II

ISTITUZIONE E RIORDINAMENTO DI ORGANI COLLEGIALI

Art. 5.

La istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti saranno finalizzati a realizzare l'autonomia e la partecipazione nella gestione della scuola, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle respon-

sabilità di cui all'articolo 4 della presente legge, dando alla scuola stessa i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

Gli organi collegiali saranno previsti:

- a livello di circolo didattico e di istituto;
- a livello provinciale;
- a livello regionale;
- a livello nazionale.

Art. 6.

I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, per le quali saranno attribuiti annualmente appositi stanziamenti, e dovranno disporre, per lo espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato.

I decreti delegati indicheranno gli organi e la disciplina di controllo, le modalità per la pubblicità degli atti del consiglio di istituto e di circolo e, in caso di mancato o irregolare funzionamento di questi, le forme di intervento e gli organi competenti ad effettuarlo.

A livello di circolo e di istituto saranno istituiti o riordinati, secondo i criteri appresso indicati, i seguenti organi collegiali:

1) il consiglio di circolo o di istituto, presieduto da uno dei suoi membri, eletto da tutti i componenti, formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori, dal direttore didattico o preside, da rappresentanti degli enti locali che siano anche portatori delle istanze del mondo del lavoro, della produzione e dell'economia. Parteciperanno alle riunioni del consiglio di istituto, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti degli studenti di età non inferiore a 16 anni. Possono essere chiamati a titolo consultivo i rappresentanti degli enti assistenziali, degli esperti, come il medico, l'assistente sociale, lo psicologo operanti nella scuola.

Il consiglio di circolo o di istituto eleggerà una giunta esecutiva, presieduta dal diret-

tore didattico o dal preside, che eserciterà anche, ove richiesto, le funzioni di consiglio di amministrazione; di essa farà parte il capo del servizio amministrativo;

2) il collegio dei docenti, composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo del circolo o dell'istituto, presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti eleggerà: i membri di un consiglio di disciplina degli alunni, presieduto dal direttore didattico o dal preside, del quale faranno parte anche i rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti di età non inferiore a 16 anni nelle scuole secondarie superiori; i membri di un comitato, presieduto dal direttore didattico o dal preside, incaricato di compilare la valutazione del servizio degli insegnanti ai sensi del numero 8) dell'articolo 4 della presente legge.

Il collegio dei docenti eleggerà anche i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto e uno o più docenti incaricati di collaborare con il preside o il direttore didattico e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;

3) i consigli di interclasse o di classe, presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside, formati dai docenti del gruppo di classi interessate o della classe, dai rappresentanti eletti dei genitori, dai rappresentanti eletti degli studenti nelle scuole secondarie superiori.

Per particolari competenze i consigli di classe e d'interclasse, presieduti dal direttore didattico o dal preside, si convocheranno con la sola presenza dei docenti.

Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe e interclasse, avrà potere deliberante in ordine alla organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, su proposta della giunta esecutiva e potrà esprimere il proprio parere sull'andamento didattico ed amministrativo generali della scuola. La giunta esecutiva preparerà i lavori del consiglio di circolo o di istituto e curerà la esecuzione delle delibere.

Al collegio dei docenti spetterà la competenza del funzionamento didattico della scuola, come l'adeguamento degli indirizzi programmatici, la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, la sperimentazione, anche sulla base delle proposte e dei pareri dei consigli di classe o di interclasse.

I consigli di classe dovranno agevolare ed estendere i rapporti docenti-genitori-studenti in ordine allo svolgimento del programma, al rendimento scolastico, all'andamento di particolari iniziative di carattere educativo e didattico. Le competenze relative alla realizzazione dell'unità dell'insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonchè alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti.

Tutti gli organi di cui al presente articolo dureranno in carica un triennio.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti di ogni organo, proporzionale a quello della popolazione scolastica e del personale della scuola e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale ai docenti. Il numero dei componenti del consiglio di circolo o di istituto non potrà comunque essere superiore a venti.

Dovrà pure essere assicurato e regolato dai decreti delegati il diritto di assemblea di classe e di istituto nei locali della scuola degli studenti per le scuole secondarie superiori, e dei genitori. Saranno regolate le procedure per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di età non inferiore a 16 anni e le modalità di partecipazione ai diversi organi collegiali.

La composizione e il funzionamento degli organi collegiali di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 444, saranno riveduti per adeguarli, in tutto quanto sia compatibile con la struttura della scuola materna, alle norme previste dal presente articolo.

Art. 7.

A livello provinciale sarà riordinato, secondo i criteri appresso indicati, il consiglio scolastico provinciale comprendente nell'ambito della sua competenza le scuole mater-

ne, elementari, secondarie ed artistiche della provincia.

Faranno parte del consiglio scolastico provinciale: il provveditore agli studi, i rappresentanti eletti del personale docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, dei direttori didattici e dei presidi, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo; i rappresentanti del personale docente e dirigente delle scuole non statali; i rappresentanti del personale amministrativo del provveditorato agli studi; i rappresentanti eletti dei genitori; un rappresentante eletto degli enti assistenziali operanti nella scuola; il presidente del consorzio provinciale dei patronati scolastici; tre rappresentanti eletti dei comuni della provincia; un rappresentante del consiglio provinciale; un rappresentante del consiglio regionale esclusa la regione Trentino-Alto Adige; i rappresentanti del mondo del lavoro, della produzione e dell'economia.

Il consiglio scolastico provinciale sarà presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti.

Il consiglio scolastico provinciale esprimerà una giunta esecutiva presieduta dal provveditore agli studi. I decreti delegati stabiliranno la composizione e le modalità di elezione dei membri dei consigli di disciplina per il personale della scuola che ha ruoli provinciali.

Le competenze proprie del consiglio scolastico provinciale in materia di programmazione, di organizzazione e di funzionamento della scuola, di assistenza, di edilizia, di ogni altra attività connessa alla scuola, di educazione permanente nell'ambito della provincia saranno disciplinate dai decreti delegati.

Il consiglio scolastico provinciale potrà funzionare unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e dovrà articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per singole materie, come l'edilizia e l'assistenza, e per gradi di scuola.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti in proporzione della popolazione scolastica della provincia e del numero delle scuole e del personale, le modalità di elezione e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale ai docenti.

Il consiglio scolastico provinciale durerà in carica cinque anni.

Su proposta dei comuni e delle province interessati, il consiglio scolastico provinciale potrà istituire consigli su base comunale, distrettuale o comprensoriale tale che possa riunire un complesso di scuole di vario grado idoneo e sufficiente ad offrire un servizio scolastico pre-universitario completo anche a disposizioni degli adulti. Tali consigli avranno funzioni di collegamento e di proposta e potranno anche esercitare funzioni delegate dai consigli scolastici provinciali.

I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per il personale insegnante in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero.

Art. 8.

A livello regionale sarà istituito e funzionerà, con criteri analoghi a quelli per l'istituzione, la composizione e il funzionamento del consiglio scolastico provinciale, il consiglio scolastico regionale. I membri di detto consiglio dovranno garantire una rappresentanza di tutte le province della regione. Sarà prevista una rappresentanza dell'ente Regione.

Il consiglio scolastico regionale affiancherà le sovrintendenze scolastiche regionali e potrà avere compiti di coordinamento, di consulenza e di proposta, nei confronti rispettivamente dei consigli scolastici provinciali e delle competenze della regione sulla scuola.

Il consiglio scolastico regionale durerà in carica cinque anni.

Il presente articolo non si applica per la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 9.

A livello nazionale sarà istituito il consiglio nazionale della pubblica istruzione che sostituirà la seconda e la terza sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione e la quarta e la quinta sezione del consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Il consiglio nazionale sarà composto, per quanto possibile, con criteri analoghi a quel-

li degli organi collegiali previsti dagli articoli 6, 7 e 8.

Ne faranno parte anche rappresentanze elettive degli ispettori centrali, dei funzionari del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, dell'amministrazione periferica del medesimo Ministero, garantendo in ogni caso la rappresentanza dei provveditori agli studi e dei sovrintendenti scolastici regionali; rappresentanti dell'attuale prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione. Sarà, comunque, assicurata la rappresentanza delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, previste dal vigente ordinamento.

Il consiglio durerà in carica cinque anni e sarà presieduto dal Ministro; i suoi membri non saranno rieleggibili più di una volta. Esso eleggerà nel suo seno il vice presidente, l'ufficio di presidenza e i propri rappresentanti nella prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il consiglio svolgerà le sue attività e le sue funzioni come corpo unitario per le materie di interesse generale e attraverso comitati a carattere orizzontale e verticale per le materie specifiche.

Il consiglio nazionale della pubblica istruzione svolgerà le seguenti funzioni, anche di propria iniziativa:

a) emetterà pareri consultivi su tutta la attività legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione pre-universitaria;

b) valuterà i risultati delle sperimentazioni promosse su piano nazionale e locale;

c) esprimerà, per elezione, dal suo seno i consigli di disciplina per il personale della scuola e per il contenzioso dei diversi ordini di scuola, secondo le modalità che saranno precisate nei decreti delegati.

L'ufficio di presidenza coordinerà l'attività del consiglio.

I pareri e le deliberazioni del consiglio saranno resi pubblici e trasmessi al Parlamento.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti e la ripartizione delle rappresentanze.

TITOLO III

PERSONALE NON DOCENTE

Art. 10.

Lo stato giuridico del personale non insegnante di cui alla lettera c) dell'articolo 1 dovrà stabilire:

1) la ristrutturazione delle carriere, il riordinamento dei ruoli e l'unificazione di quelli con funzioni corrispondenti.

Saranno determinate le attribuzioni di ciascuna carriera con l'indicazione degli obblighi di servizio in rapporto agli orari, alle attività e al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Al predetto personale spetta la corresponsione del compenso speciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, in relazione alle maggiori prestazioni dallo stesso svolte.

L'orario obbligatorio di servizio è fissato in 36 ore settimanali; le prestazioni in eccedenza saranno retribuite a norma delle disposizioni vigenti;

2) la determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi e tenendo conto della popolazione scolastica, dei laboratori, delle officine, delle strutture degli edifici, degli orari, degli obblighi di servizio, delle attività di cui al numero 1) del presente articolo, nonchè, per i convitti nazionali, gli educandi femminili dello Stato e convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, del numero dei convittori e dei semiconvittori;

3) la determinazione delle modalità di assunzione in ruolo nelle diverse carriere.

Per il personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, sarà prevista l'assunzione in ruolo, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi per titoli, indetti ed espletati periodicamente in ogni provincia con graduatorie permanenti e aggiornabili, ai quali saranno ammessi i candidati con almeno 2 anni di servizio non di ruolo senza demerito.

Sarà previsto il conferimento degli incarichi annuali per il servizio non di ruolo del personale di cui al presente numero 3) mediante graduatorie provinciali;

4) l'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale per tutto il personale non docente;

5) la disciplina delle sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata superiore a 20 giorni — escluso dal computo il periodo di congedo ordinario — del personale esecutivo e ausiliario di ruolo e non di ruolo, allorchè le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento degli istituti o scuole, dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale.

Sarà pure prevista e disciplinata la sostituzione temporanea del personale appartenente ad altre carriere;

6) la partecipazione dei rappresentanti del personale democraticamente eletti agli organi collegiali di governo della scuola di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, del capo del servizio amministrativo e del responsabile del funzionamento dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale ai medesimi organi di cui all'articolo 6 della presente legge;

7) le norme di tutela delle libertà sindacali di cui al numero 15) dell'articolo 4 della presente legge;

8) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale di cui al presente articolo ad integrazione dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Saranno previste disposizioni particolari per la disciplina dello stato giuridico del personale assistente della scuola materna in rapporto ai compiti attribuiti al personale medesimo ed alla preparazione ad esso richiesta.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, COMUNI E FINALI

Art. 11.

Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere di cui

ai precedenti articoli 1, 3 e 10 ed a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.

Art. 12.

Sarà riordinata la disciplina del riconoscimento o riscatto di tutti i servizi scolastici non di ruolo prestati in ogni tipo di scuola in Italia e all'estero e del servizio militare prestato prima della nomina in ruolo, agli effetti della carriera, della quiescenza e della previdenza.

Lo stipendio iniziale del personale della scuola, che passa ad altra carriera della stessa amministrazione, non dovrà essere inferiore a quello percepito nella precedente carriera al momento del passaggio.

I decreti delegati stabiliranno una nuova disciplina per la corresponsione degli assegni speciali previsti dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Art. 13.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, udito il parere di una commissione composta di dieci senatori e di dieci deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, integrata da 12 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria, artistica nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e da quattro esperti dei problemi scolastici scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

Sarà garantita alle riunioni della commissione la presenza dei membri del Governo preposti ai Ministeri di competenza.

Art. 14.

I decreti delegati conterranno le norme di attuazione della presente legge per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.

Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale nonchè quelle delle province di Trento e Bolzano.

Art. 15.

Al personale della scuola, che fruisce di esonero sindacale, spettano, fino al 31 dicembre 1975, le indennità previste dalla legge 8 agosto 1972, n. 483, e dalla presente legge.

Art. 16.

Le norme delegate andranno in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della loro pubblicazione e, comunque, non prima di 2 mesi da tale data, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un più breve periodo di tempo.

Art. 17.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme emanate ai sensi della presente legge con le preesistenti disposizioni sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e con le norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni che siano con esse compatibili.